

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Per onorare in modo degno e duraturo la memoria della Signora Galligani Annalise, è istituita, ai sensi del Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017), del codice civile e della normativa in materia, su iniziativa del signor Luca Galigani (il Fondatore), la fondazione di diritto privato denominata **"FONDAZIONE ANNALISE GALLIGANI ETS"**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 D. Lgs. 117/2017, la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (in breve "ETS").

La Fondazione ha sede in Chiesina Uzzanese (PT), via Comunale della Lama n. 15, presso cui saranno custoditi i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 D.lgs. 117/2017.

La Fondazione opererà su tutto il territorio nazionale, e anche all'estero.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO

La Fondazione è un Ente apartitico, apolitico, aconfessionale. Essa opera senza scopo di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, tra le quali l'attuazione di iniziative sociali ed educative a favore di minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento sociale, assistenza a favore di anziani non autosufficienti e/o disabili fisici e delle loro famiglie.

La Fondazione si propone altresì di contribuire alla ricerca scientifica su malattie quali AIDS e Cancro, elargire contributi da devolvere in favore delle associazioni locali e nazionali, delle strutture sanitarie locali e nazionali, delle principali associazioni di assistenza locali e nazionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988 n. 400.

Nello specifico, la Fondazione esercita, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere (a), (d), (h) e (u) dell'art. 5 del Codice del terzo settore e cioè:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, D.lgs. 117/2017;

con precisazione che le suddette attività di interesse generale dovranno essere poste in essere allo scopo di onorare la memoria di Annalise Galligani.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei fondatori, dei partecipanti e di terzi. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti. La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- a) stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura, per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati dal presente articolo;
- b) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- c) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- d) partecipare, ed ove lo ritenga opportuno, anche concorrere, alla costituzione di associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, purché queste non esercitino prevalentemente attività commerciali che comportino la perdita della qualifica di ente non commerciale;
- e) promuovere ed organizzare seminari, stabilmente e o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee

a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il mondo del sociale, il sistema educativo e formativo, nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;

f) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

g) compiere studi e ricerche, nonché sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti, in ogni caso nel rispetto dei parametri previsti dal Codice del terzo settore;

i) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni caso nel rispetto dei parametri previsti dal Codice del terzo settore;

j) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

k) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo;

l) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o qualunque altro titolo posseduti in conformità ai principi gestionali del presente statuto ed in ogni caso nel rispetto dei parametri di legge.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è formato dalle risorse patrimoniali costituite ai sensi di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.lgs. 117/2017 il patrimonio minimo è fissato ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Il patrimonio potrà venire incrementato e alimentato con beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Fondazione, con eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio, oblazioni, entrate derivanti da iniziative promozionali e con raccolte fondi finalizzate al proprio finanziamento, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione, oltre che con ogni altro provento o contributo che derivi dalle attività della Fondazione, anche per disposizione di legge in relazione all'attività svolta, sempre serbati i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alle linee guida in materia adottate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio minimo di cui al presente articolo potrà

essere aumentato ad un importo superiore, con modifica del presente statuto.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 4 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di amministrazione;
- L'Organo monocratico di Controllo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico nei casi previsti dalla legge e qualora le relative funzioni non siano esercitate dall'Organo di Controllo;

potranno altresì essere eventualmente nominati un Collegio dei consiglieri scientifici, un Segretario Generale e, all'interno del Consiglio di amministrazione, un Comitato esecutivo.

ART. 5 - IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

La carica di Presidente della Fondazione spetta di diritto, vita sua durante, al fondatore Signor Luca Galigani, il quale potrà in ogni momento rinunciare.

In caso di rinuncia a rivestire la carica di Presidente da parte del Signor Luca Galigani, il Presidente verrà eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Il Presidente della Fondazione prepara i programmi di attività della Fondazione, coadiuvato dall'eventuale Segretario generale, di cui all'art. 12 del presente statuto.

Il Presidente della Fondazione è di diritto anche Presidente del Consiglio di amministrazione.

ART. 6 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, i quali, ad eccezione del Presidente la cui nomina è regolata dall'art. 7 del presente statuto, rimangono in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

I primi componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Fondatore all'atto di costituzione della Fondazione. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori in carica, gli stessi saranno nominati dal Consiglio di amministrazione, su designazione del Fondatore se vivente e legalmente capace. In caso contrario, gli stessi saranno nominati dal Consiglio di amministrazione uscente, o, nel caso in cui venga meno uno o più amministratori ma resti in carica la maggioranza del Consiglio, per cooptazione dai consiglieri superstiti.

Il Fondatore potrà designare, anche per via testamentaria,

persona destinata ad esercitare le prerogative del presente articolo; e così in perpetuo.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto espressamente demandato ad altri Organi previsti dal presente statuto.

In particolare, i compiti spettanti al Consiglio di Amministrazione sono:

- nominare eventuali Vice-Presidenti;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- nominare il Collegio dei consiglieri scientifici;
- provvedere alla nomina dell'Organo monocratico di controllo;
- nominare il Revisore legale dei conti;
- procedere alla nomina del Segretario generale;
- deliberare eventuali modifiche dello Statuto coerenti con il migliore realizzarsi dello scopo, incluso gli incrementi del patrimonio minimo;
- approvare entro il mese di aprile il bilancio preventivo ed entro il mese di luglio il bilancio consuntivo;
- deliberare l'accettazione di donazioni o lasciti di beni immobili nonché le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- svolgere qualsiasi attività, consentita dalla normativa vigente, idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali, ivi compresa l'istituzione di uffici operativi.

ART. 7 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente rappresenta la Fondazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Consiglieri scientifici proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario Generale;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta, in casi di urgenza, ogni provvedimento necessario, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, da constatarsi con specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vice-Presidente più anziano per età, ovvero - in caso di mancata nomina dei Vice-Presidenti - dal membro più anziano per età del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione può delegare ad un membro del Comitato stesso l'adozione e/o l'esecuzione di singoli atti o categorie di atti.

ART. 8 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria due volte l'anno, e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

ART. 9 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di amministrazione potrà nominare, ove ne intraveda la necessità ed utilità, un Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è composto da tre membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da due membri eletti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.

Il Comitato Esecutivo cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione; nomina il Segretario Generale, approva eventuali regolamenti interni. Il Comitato Esecutivo si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno metà dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 10 - L'ORGANO MONOCRATICO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è costituito in forma monocratica ed è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c., salve le limitazioni previste dall'art. 2399 c.c.

L'affidatario dell'ufficio resta in carica tre anni, potendo essere confermato senza limiti nel numero dei mandati.

All'Organo di controllo spettano i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge ed in particolare il monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie e l'attestazione della redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs. 117/2017. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo monocratico di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.lgs. 117/2017, può esercitare la funzione della revisione legale dei conti nel rispetto dell'art. 30, comma 6, D.lgs. 117/2017.

L'Organo monocratico di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche in conformità all'art. 30, comma 7, D.lgs. 117/2017.

ART. 10 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore legale dei conti, persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro, verrà nominato dal Consiglio di amministrazione nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017 e semprechè la funzione di revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di controllo monocratico, ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.lgs. 117/2017.

Il Revisore è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Revisore resta in carica per tre anni e può essere riconfermato; esso decade dalla carica alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Revisore esercita i compiti ad esso attribuiti dal Codice del Terzo settore.

ART. 11 - IL COLLEGIO DEI CONSIGLIERI SCIENTIFICI

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, ove ne intraveda la necessità ed utilità, un Collegio dei Consiglieri Scientifici.

Ove nominato detto Collegio sarà presieduto dal Presidente della Fondazione e composto da tre membri individuati tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti sono sostituiti in caso di dimissione, impedimento permanente o decesso, per il rimanente periodo.

Il Collegio dei Consiglieri Scientifici si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Collegio stesso.

Le funzioni del Collegio sono:

- formulare proposte motivate su iniziative della Fondazione;
- esprimere pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- esprimere il parere sui risultati conseguiti in ordine

alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

ART. 12 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato esecutivo.

Egli collabora con il Presidente:

- nel preparare i programmi di attività della Fondazione e nel presentarli agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- nell'attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e nella predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione redigerà il bilancio di esercizio conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017, provvedendo al deposito dello stesso presso il Registro Nazionale del Terzo settore.

ART. 13 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del terzo settore che non siano in contrapposizione con i fini della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.lgs. 117/2017, mediante apposita delibera del Consiglio di amministrazione che nominerà anche il/i liquidatore/i, determinandone i poteri.

ART. 14 - RINVIO AL CODICE DEL TERZO SETTORE

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D.lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), salvi rinvii a diversa normativa in esso contenuti.

F.TO LUCA GALIGANI

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-